



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081-9048827 fax n. 081-99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33

Del 31.03.2015

OGGETTO: ADESIONE ALLA MOZIONE PROMOSSA DA ASMEL CONTRO L'ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DA PARTE DEI PICCOLI COMUNI.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno trentuno del mese di marzo alle ore **13.45** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X	
2	Cesare	MATTERA	Vicesindaco		X
3	Eugenio C.	MATTERA	Assessore	X	
4	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X	
5	Aniello	MATTERA	Assessore		X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto ZURLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Rosario CARUSO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il decreto legge n. 78 del 2010 e s.m.i. sancisce all'art. 14 l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, per i Comuni al di sotto della soglia demografica di 5000 abitanti (3000 per gli appartenuti o appartenenti a comunità montane),
- la norma prevede, al comma 31-*quater*, in caso di inadempienza, la diffida prefettizia e l'esercizio di potere sostitutivo ex art. 8, l. n. 131 del 2003,
- in data 12 gennaio 2015, a ridosso della scadenza dei termini, più volte prorogata, il Ministero degli Interni ha emanato apposita circolare rivolta ai Prefetti della Repubblica con l'invito a provvedere nei confronti degli Enti inadempienti.

CONSIDERATO CHE

- la circolare rappresenta un vulnus all'autonomia per gli Enti interessati, anche in presenza dell'ulteriore proroga. Infatti la norma, più volte prorogata e modificata, è semplicemente inapplicabile in forza del principio di autonomia degli Enti ed del principio di ragionevolezza della legge, alla base del nostro diritto costituzionale;
- ciononostante, tutte le forze politiche, di maggioranza ed opposizione, ivi compresa la maggiore associazione dei Comuni italiani, hanno tenacemente sostenuto la norma vanificando le proteste e le iniziative attivate dai piccoli Comuni per l'affermazione dei propri diritti;
- nel corso della recente Assemblea ASMEL sono state analizzate ed approfondite, alla presenza del Prof. Giuseppe Abbamonte, decano degli avvocati amministrativisti, le opportunità che il nostro sistema giuridico riconosce ai Comuni per la salvaguardia dei propri diritti ed attribuzioni ed è emersa la scelta di adire il Giudice amministrativo per l'accertamento e l'impugnativa degli atti amministrativi emanandi in attuazione della norma, con richiesta "incidentale" di adire la Corte costituzionale,
- l'Assemblea ha impegnato l'Associazione nell'assunzione degli oneri economici ed organizzativi legati alle conseguenti procedure legali.

EVIDENZIATO CHE

- lo studio legale del Prof. Sandulli si è dichiarato disponibile ad affiancare i Comuni soci interessati nelle modalità e nelle forme deliberate;
- a seguito della circolare del 12 gennaio, l'Associazione ha inviato una nota a tutti i Prefetti d'Italia evidenziando il rischio di nominare migliaia di Commissari prefettizi destinati a non portare a termine l'incarico, e le principali motivazioni per cui la legge è inapplicabile,
- in data 19 gennaio con successiva nota ASMEL è stato invitato il Ministro degli Interni a annullare la circolare del 12 gennaio.

PRESO ATTO CHE

- ciò non è avvenuto e pertanto la circolare suddetta rappresenta l'atto amministrativo da portare avanti al Giudice per richiederne l'accertamento negativo degli obblighi relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, il relativo annullamento e il ricorso al Giudice delle leggi perché si pronunci sull'incostituzionalità della norma in quanto contrasta con i principi di autonomia degli Enti e di ragionevolezza delle leggi.
- i Comuni soci di ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, hanno presentato innanzi al TAR CAMPANIA - NAPOLI ricorso per l'accertamento negativo degli obblighi relativi all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28, d.l. n. 78 del 2010; nonché per l'annullamento o la disapplicazione della nota 12 gennaio 2015 del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, avente ad oggetto "Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni"; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto o non ancora adottato, ivi compresi eventuali atti di diffida prefettizia ai sensi dell'art. 14, comma 31-*quater*, d.l. n. 78 del 2010 o di esercizio di potere sostitutivo ex art. 8, l. n. 131 del 2003, n. 131;

RITENUTO CHE

- l'Ente condivide pienamente le ragioni dei ricorrenti.

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi dei presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge.

delibera

- 1) di approvare la precorsa narrativa;
- 2) di esprimere piena condivisione delle ragioni evidenziate da ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, e promosse dai Comuni soci ricorrenti innanzi al TAR CAMPANIA – NAPOLI, e al conferimento di incarico allo studio Sandulli per l'accertamento negativo degli obblighi relativi all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28, d.l. n. 78 del 2010; per l'annullamento o la disapplicazione della nota 12 gennaio 2015 del Ministero dell'Interno; per sostenere l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 14, comma 28, d.l. n. 78 del 2010, al fine della rimessione alla Corte costituzionale della questione da parte del giudice *a quo* senza nessun onere economico a carico dell'Ente, essendo tutti i costi per spese giudiziarie eventualmente insorgenti sostenuti dall'Associazione ASMEL, giusta nota allegata.
- 3) dare atto che la presente deliberazione non comporta costi a carico dell'Ente, essendo essi tutti sostenuti dall'Associazione ASMEL;

Stante l'urgenza

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


(Art. 49, comma 1, D. L.gs. 18.08.2000, n. 267)

La Sottoscritta Cristina P. Poerio Iacono, responsabile del servizio Amministrativo, sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: "adesione alla mozione promossa da asmel contro l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni." esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Serrara Fontana, li 30 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina P. Poerio Iacono



Cristina P. Poerio Iacono

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo




ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 31.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Zurlo